



**GAC-Gruppo di Azione Costiera
“Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane”**

FEP 2007/2013

Regolamento CE 1198/2006

*Avviso pubblico di attuazione della Misura 4.1.2
“Aggiungere valore ai prodotti della pesca”*

**GAC “Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane”
c/o Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino
Lungomare Caboto - Area Agip Località Vivano - 04024 Gaeta (LT)**

Articolo 1

Ambito di intervento e finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, lettera d), Reg. (CE) n. 1198/2006 e dell'art. 35 lett. e, f, g Reg. (CE) n. 1198/2006, la misura è volta ad aggiungere valore ai prodotti della pesca attraverso il miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della commercializzazione.

L'azione mira a valorizzare la produzione e la commercializzazione del prodotto ittico del territorio del GAC.

Nell'area GAC, infatti, la maggior parte del pescato rientra nell'ambito del cosiddetto "pescato povero", che influisce sulla tradizione culinaria e popolare dell'area ma non riesce a trovare un adeguato sbocco di mercato. La riscoperta della tradizione locale può rappresentare un veicolo per valorizzare il pescato sia nell'ambito della ristorazione, nonché favorire la diversificazione e metodi innovativi di commercializzazione del pescato.

Gli obiettivi della presente azione riguardano lo sviluppo di nuovi ed innovativi canali di distribuzione e sistemi di commercializzazione dei prodotti ittici, la razionalizzazione dei processi di smercio e la creazione di strutture e servizi che agevolino la valorizzazione dei prodotti ittici.

Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- miglioramento delle condizioni di lavoro;
- incentivazione dell'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
- trasformazione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo di metodi di produzione innovativi;
- commercializzazione di prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali;

Articolo 2

Area territoriale di attuazione

Territorio del GAC.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

Possono accedere al presente bando i soggetti di seguito indicati:

- micro, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, operanti nel settore della pesca e acquacoltura, in forma singola o associata definite dall'articolo 6 del DLGS 154 del 2004 e smi.

Tutti i soggetti indicati devono avere sedi stabili già operative nel territorio del GAC alla data di pubblicazione del presente bando.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente avviso pubblico i soggetti che:

- alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi;
- alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.
- che non abbiano ancora presentato, all'Amministrazione regionale, la domanda di saldo finale corredata della rendicontazione finale completa di spese quietanzate relativamente a domanda di contributo presentate a valere su un precedente avviso pubblico del FEP attinente alla stessa misura;
- abbiano percepito già un contributo pubblico di qualsiasi natura per la medesima iniziativa.

Articolo 4

Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo, redatta secondo il modello allegato A, e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata copia di un documento di identità in corso di validità), deve essere presentata, in duplice copia, al GAC al seguente indirizzo:

GAC Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane
c/o Consorzio per lo sviluppo Industriale del Sud Pontino
Lungomare Caboto – area Agip loc. Vivano
04024 Gaeta (LT)

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di **giorni 45** a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito del GAC e all'Albo Pretorio dei soci pubblici, a mano o per plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Nel qual caso farà fede la data di spedizione del timbro postale. Qualora la scadenza indicata per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale successivo.

Per il medesimo beneficiario non è consentito presentare più di una domanda di contributo a valere sul presente avviso pubblico.

La domanda di aiuto è ricevibile se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- deve essere presentata o spedita entro i termini stabiliti con il presente articolo;
- deve essere presentata in due copie, di cui una in originale;
- deve essere presentata o spedita all'indirizzo indicato nel presente articolo;
- deve essere regolarmente sottoscritta da chi ne ha titolarità, con allegata copia del documento di identità in corso di validità del firmatario;
- Sulla busta deve essere apposta la dizione **Misura 4.1.2 "Aggiungere valore ai prodotti della pesca"** e la denominazione completa del mittente.

Le domande presentate o spedite fuori dai termini indicati o presso sedi diverse da quelle indicate ovvero non sottoscritte dall'avente titolo (art. 38, D.P.R. 445/2000), e per mancata presentazione della documentazione definita essenziale di cui al successivo art. 9, non sono accolte e sono dichiarate irricevibili. La domanda deve essere comunque corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9 del presente avviso pubblico e deve essere in corso di validità.

Articolo 5

Interventi Ammissibili

Sono considerati ammissibili al presente regime contributivo gli interventi realizzati nel territorio del GAC "Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane".

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- Realizzazione di sistemi innovativi per la vendita diretta (solo per i soggetti di cui all'art 6 comma 1 del Dlgs 154/2004)
- Acquisto di nuove attrezzature, macchinari e impianti per la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

- Applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l'uso di energie rinnovabili;
- Adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti;
- Ampliamento/ammodernamento di linee di produzione esistenti;
- Ristrutturazione/ammodernamento di impianti esistenti destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

Articolo 6

Requisiti per l' ammissibilità

Ai sensi della presente misura possono beneficiare dei contributi le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, scioglimento, liquidazione, ecc.) negli ultimi cinque anni e di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 575 del 31/05/1965 e s.m.i;
- essere in grado di garantire, per il personale dipendente, l'applicazione del CCNL di riferimento e l'adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- cantierabilità: il requisito della cantierabilità deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda o, in alternativa, può essere raggiunto entro e non oltre il termine di **45 giorni** continuativi calcolati dalla data di presentazione della domanda di finanziamento al GAC. In tale ultimo caso, la domanda di finanziamento pubblico deve essere corredata dalla richiesta di ogni parere, nullaosta, autorizzazione e concessione necessari al conseguimento della cantierabilità;
- non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente avviso pubblico i soggetti che risultino intestatari di due distinte domande di aiuto presentate a valere sul medesimo avviso pubblico.

Articolo 7

Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Le spese ammissibili, pertinenti alle tipologie di spesa di seguito indicate, sono considerate al netto di oneri accessori, imposte ed I.V.A., a meno che questi non siano realmente e definitivamente sostenuti dal beneficiario e non recuperabili.

Le spese ritenute ammissibili riguardano:

- Acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per la lavorazione, la trasformazione, conservazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, incluse quelle per il trattamento degli scarti;
- Spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- Acquisto di hardware e software finalizzati al commercio elettronico dei prodotti ittici (vendita diretta on line);
- Adeguamento di mezzi e automezzi alle esigenze aziendali (es. coibentazione, impianti frigoriferi).

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili a contributo fino ad un massimo del 10% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali.

Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivi e documentati relativi all'esecuzione dell'operazione.

Rientrano tra le spese generali:

- le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato;
- le spese per le garanzie fideiussorie;
- spese progettuali e tecniche;
- spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica, finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 del Reg.(CE) n. 498/2007.

Articolo 8 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto e, comunque, le spese per:

- investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per fini diversi dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per l'ottenimento di prodotti finali non destinati al consumo umano;
- investimenti relativi al commercio al dettaglio;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- canoni delle concessioni demaniali;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese relative ad opere in subappalto;
- pagamenti in contanti;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- spese di acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- IVA: ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del Reg. CE n. 1198/2006, non è ammissibile alla partecipazione del FEP, tra l'altro, l'imposta sul valore aggiunto, tranne l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile, se realmente e definitivamente sostenuta da un beneficiario diverso da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, e ss.mm.ii., in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

Articolo 9 Documentazione richiesta

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie devono presentare, unitamente alla domanda, la seguente documentazione, in corso di validità e in duplice copia (una in originale e una in copia) ed un elenco della stessa:

- A. elaborati tecnici sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo/ordine professionale con attinenza al settore di intervento, costituiti da:
1. relazione tecnica dettagliata descrittiva dell'intervento, la localizzazione del progetto, le modalità di realizzazione, la tipologia degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, le finalità dell'intervento proposto, l'eventuale incremento occupazionale previsto. La relazione deve contenere il piano finanziario dell'investimento;
 2. crono-programma delle attività;
 3. quadro economico dettagliato dell'intervento;
 4. l'acquisto di beni e forniture quali impianti, macchinari, attrezzature, software deve essere accompagnato da almeno tre preventivi di spesa comparabili tra loro. Tali preventivi dovranno essere su carta intestata in originale indirizzati al beneficiario e dovranno riportare, tra l'altro, il periodo di validità dell'offerta. La scelta dovrà essere motivata e vertere sul preventivo più vantaggioso dal punto di vista tecnico ed economico. Nel caso di acquisizioni di *beni altamente specializzati* e nel caso di *investimenti a completamento di forniture preesistenti*, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento. Nel caso di unico fornitore è possibile produrre un solo preventivo, dando ragione dell'unicità del fornitore;
 5. nel caso di interventi strutturali: computo metrico estimativo delle costruzioni e della posa in opera delle strutture. Il prezzario regionale vigente, da utilizzare per la verifica della congruità delle spese, è costituito dal Tariffario delle "opere edili, stradali impiantistiche e idrauliche" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 412 del 06 agosto 2012, o, nel caso di singole voci non previste nel tariffario regionale, dai tariffari di altri Enti pubblici indicando la fonte o, ove anche questi risultino carenti della voce di costo da sostenere, è necessario redigere apposita analisi prezzi; planimetrie e piani prospetto, sottoscritti da un tecnico abilitato competente in relazione agli interventi;
 6. quadro economico riepilogativo dei costi previsti secondo l'allegato C del presente avviso pubblico;
 7. bilanci del triennio precedente, qualora ne sia prevista la redazione secondo le norme civilistiche vigenti.
- B. dati per l'elaborazione della graduatoria secondo l'allegato B " Criteri di selezione" del presente avviso pubblico;
- C. documentazione amministrativa:
1. il titolo di proprietà che comprovi la disponibilità dell'immobile e ai fini del rispetto dei vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso degli impianti; qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile o degli impianti: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli e di impegno al rispetto dei vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso degli impianti;
 2. l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato negli ultimi cinque anni;

3. autorizzazioni ovvero richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio progettuale, ove necessarie per la realizzazione dell'iniziativa;
 4. dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di notifica dell'esito dell'accertamento finale;
 5. nel caso in cui il richiedente sia costituito in forma societaria o cooperativa è richiesta la seguente ulteriore documentazione amministrativa:
 - a) atto costitutivo;
 - b) statuto;
 - c) deliberazione, dell'organo competente a termine di statuto con la quale:
 - si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante di avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si definiscono gli impegni per la copertura finanziaria della quota di propria competenza con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando, negli ultimi cinque anni;
 - d) bilanci del triennio precedente, qualora ne sia prevista la redazione secondo le norme civilistiche vigenti
- D. eventuale documentazione fotografica.

Articolo 10 **Quantificazione delle risorse e misura del contributo**

In considerazione della disponibilità finanziaria prevista per il PSL del GAC Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane, all'attuazione della misura 4.1.2 sono destinati fondi per un ammontare complessivo pari ad € 142.558,00. Qualora necessario e se la disponibilità delle risorse lo renderà possibile, sarà cura dell'Amministrazione regionale procedere al finanziamento del beneficiario collocato utilmente a fine graduatoria, con le risorse disponibili per economie.

Gli investimenti possono fruire, così come previsto per il gruppo IV dell'allegato II, del Reg. (CE) 1198/2006, di un contributo pubblico fino alla misura massima del 40% dell'investimento finanziabile.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche a qualsiasi titolo godute dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto.

La concessione del contributo pubblico potrà avvenire solo per i progetti esecutivi che posseggono il requisito della cantierabilità, ossia in possesso delle autorizzazioni necessarie, entro il termine della verifica dell'istanza ovvero 45 giorni dall'avvio del procedimento.

Articolo 11 **Verifica dell'istanza e modalità di formazione della graduatoria**

Il GAC, nell'ambito della procedura informatica SIPA, provvede all'assegnazione di un codice alfanumerico univoco ad ogni singola domanda pervenuta. Tale codice sarà comunicato al beneficiario e dovrà essere indicato nelle successive comunicazioni.

La verifica tecnico-amministrativa dovrà completarsi entro 45 **giorni** con la verifica del punteggio, per ogni istanza ammessa, sulla base dei criteri di selezione previsti dall'allegato B del presente Avviso pubblico.

Il GAC predispose una graduatoria di domande ritenute ammissibili. La graduatoria redatta, dopo la presa d'atto del CDA del GAC, viene inviata all'amministrazione regionale per la formale approvazione e la successiva pubblicazione. La predetta graduatoria verrà pubblicata anche sul sito www.gacmartirrenopontino.eu.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati nella graduatoria:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo;
- totale del contributo concesso;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- punteggio.

In caso di ex-aequo nella graduatoria delle domande ammissibili al finanziamento, costituisce elemento preferenziale per il presente bando:

- titolarità femminile dell'impresa;
- protocollo di acquisizione della domanda.

Le informazioni relative ai beneficiari saranno inserite nella procedura informativa **SIPA**.

Prima dell'invio della graduatoria alla Regione Lazio, il GAC provvederà a:

- verificare, l'assolvimento, da parte del beneficiario, degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS e INAIL (DURC)
- chiedere al beneficiario, ove previsto, la documentazione antimafia, per i progetti il cui contributo è superiore a 150.000,00 euro per i soggetti privati (decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 226).

Articolo 12

Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di concessione del contributo al beneficiario, quest'ultimo deve comunicare al GAC la data di inizio dell'attività in relazione al tipo di intervento scelto. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto, fotocopia della prima fattura comprovante l'effettivo inizio dell'attività. I lavori dovranno essere conclusi come da crono programma di cui all'atto di concessione e, comunque, non oltre il 30 marzo 2015.

Articolo 13

Varianti

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste al GAC, il quale provvederà ad inviarle alla Regione Lazio per i provvedimenti di competenza. La richiesta di variante dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che

giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e pertanto **possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni**. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

La determinazione dell'entità economica della variante presentata viene effettuata con riferimento alla somma delle voci di spesa, per ogni tipologia di spesa interessate a variante, originariamente previste e oggetto di variazione progettuale. La mancata realizzazione di una voce di spesa prevista in progetto non oggetto di richiesta di variante comporta una economia di spesa.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione concedente e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Le varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso, al netto delle spese generali, devono essere comunque comunicate all'Area competente e, previa valutazione, possono essere autorizzate in sede di accertamento finale.

Non sono considerate varianti l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e /o della marca dell'attrezzatura nel caso in cui interessino una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Articolo 14 Proroghe

Può essere concessa una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a quattro mesi.

La richiesta di proroga, debitamente giustificata e corredata del nuovo cronoprogramma degli interventi, deve essere presentata al GAC, che provvederà ad inoltrarla all'Amministrazione regionale, entro il termine di conclusione dei lavori previsti dal crono programma approvato, tenuto conto che i tempi di realizzazione e di rendicontazione devono essere comunque conclusi non oltre il 30 giugno 2015.

Saranno valutate, caso per caso, richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, e debitamente documentati. Per

l'individuazione degli eventi eccezionali e dei motivi di causa di forza maggiore si rinvia all'art. 23 del documento "Disposizioni operative regionali per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013 e percorso procedurale organizzativo" approvato con Determinazione dirigenziale G00859, del 30.01.2014.

La richiesta di proroga non deve comportare variazioni degli obiettivi programmati, il progetto deve avere avuto inizio nei tempi previsti e deve trovarsi in uno stato di avanzamento fisico (realizzazione progettuale) e relativa corresponsione delle fatture, anche se non pagate, pari ad almeno il 30% del costo ammesso, al netto delle spese generali.

Articolo 15 **Vincoli di alienabilità e di destinazione**

Le macchine, le attrezzature, gli impianti e gli immobili, ovvero i beni oggetto del finanziamento FEP non possono essere venduti o ceduti, né distratti dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento per 5 anni (periodo vincolativo) calcolati a decorrere dalla data di notifica dell'esito dell'accertamento finale.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito di proprietà o in possesso dello stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Amministrazione che ha emesso l'Atto di concessione del contributo che può o meno autorizzare lo spostamento dei beni richiesti.

Il mancato rispetto del periodo vincolativo, comporta, l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

Articolo 16 **Obblighi del beneficiario**

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) mantenere, ai fini della rendicontazione delle spese, un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento delle fatture);
- b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno di conto corrente bancario/postale non trasferibile;
- c) assicurare la conservazione della documentazione inerente il progetto dell'iniziativa cofinanziata fino al 31.12.2019 (come stabilito nella Cabina di regia del 12 e 13 gennaio 2011 tra l'Autorità di Gestione e Regione Lazio);
- d) assicurare il proprio supporto e collaborazione per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAC e l'Amministrazione regionale concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- e) assicurare il rispetto degli obblighi di informativa e pubblicità di cui al Regolamento comunitario n. 498/2007, articoli 32 e 33 conformemente alle norme grafiche riportate all'allegato II del medesimo Regolamento;
- f) completare le operazioni cofinanziate entro i termini indicati nell'Atto di Concessione o nell'eventuale successivo Atto di Concessione di proroga;
- g) comunicare, al GAC e all'Amministrazione regionale, la fine dei lavori entro il termine massimo stabilito nell'Atto di concessione.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente avviso pubblico, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

Cause di forza maggiore. Le cause di forza maggiore che consentono la recessione senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti sono riportate all'articolo 23 delle "Disposizioni operative regionali per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013 e percorso procedurale organizzativo" approvato con Determinazione dirigenziale G00859, del 30.01.2014.

Articolo 17

Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo deve essere richiesto dal beneficiario/rappresentante legale al GAC, in qualità di soggetto responsabile della verifica amministrativa delle domande di pagamento.

Il GAC provvederà ad elaborare un elenco di domande ammissibili al pagamento di anticipo, acconto, e di saldo finale, da inviare all'Amministrazione regionale unitamente alla relativa documentazione.

Prima dell'invio di ogni domanda di pagamento, il GAC provvederà a verificare la validità del DURC e della documentazione antimafia e, nel caso che le stesse non siano più in corso di validità, procedere alla nuova richiesta.

Anticipo

L'anticipo può essere richiesto entro tre mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del finanziamento, secondo il modello allegato D. Può essere corrisposto per un importo minimo del 20% fino ad un importo massimo del 50% del contributo concesso, ed il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- polizza fideiussoria (secondo il modello "fac-simile polizza" riportato tra gli allegati delle "Disposizioni operative e percorso procedurale per l'esecuzione del Piano di attuazione regionale del Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013." approvate con Determinazione regionale n. G00859/2014), emessa a favore della Regione Lazio, di importo pari al 110% dell'anticipo concesso, prestata da imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS o di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovrà avere un periodo di validità corrispondente alla durata dei lavori, con rinnovo automatico semestrale sino a quando la Regione Lazio non ne autorizzi lo svincolo;
- dichiarazione di inizio attività;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Acconto

La "domanda di pagamento" per la richiesta di acconto (Allegato D1) può essere presentata solo se residua almeno la metà del tempo previsto per la ultimazione dei lavori come da Atto di concessione.

E' possibile richiedere un solo acconto per progetto. L'erogazione avviene in funzione della spesa sostenuta per Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) comprovata da fatture e da documenti probatori il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'acconto dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di avanzamento lavori corredata da fatture e da documenti probatori dei lavori e degli acquisti oggetto dell'intervento sino ad allora realizzati e pagati.

Non potranno essere accolte positivamente le domande di pagamento di acconto alle quali sia allegata documentazione di rendicontazione di importo inferiore al 50% della spesa ammessa dall'atto di concessione e dalla eventuale variante in corso d'opera avanzata ed approvata, al netto delle spese generali.

Saldo

La "domanda di pagamento" per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione prevista deve essere presentata utilizzando l'allegato D1 al presente avviso pubblico, entro i **30 giorni** successivi dalla comunicazione di fine lavori.

Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di decadenza e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

La richiesta di pagamento del saldo finale, debitamente compilata e firmata dall'avente titolo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- relazione finale a firma del beneficiario e del tecnico responsabile del progetto comprensiva di elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- copia delle fatture, debitamente quietanzate, e copia dei relativi documenti di pagamento (bonifico bancario/postale ed estratto conto, o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili);
- dichiarazione liberatoria resa dal destinatario del pagamento (ditta fornitrice) nella quale si dichiara che la/le fatture emesse sono state regolarmente saldate con i relativi titoli di pagamento (bonifico, RIBA, ecc.) e che nulla altro è dovuto al fornitore da parte del beneficiario dell'aiuto. Nella dichiarazione liberatoria la ditta fornitrice deve, inoltre, specificare il numero, la data e l'importo della fattura;
- copia del contratto stipulato con il tecnico consulente nell'ambito delle spese progettuali, ove previsto;
- certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate (ove previsto);
- documentazione fotografica delle iniziative poste in essere;
- quadro comparativo tra le attività previste e quelle effettivamente realizzati ed eventuale relazione giustificativa;
- documentazione fotografica comprovante il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità di cui agli articoli 32 e 33 del Reg. CE n. 498/07;
- conto economico finale e relativa relazione;
- computo metrico consuntivo (ove pertinente).

Articolo 18

Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

L'Amministrazione regionale, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE 2988/95. Gli importi da restituire devono essere maggiorati degli interessi maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme, calcolati al tasso di interesse legale.

Si riportano, di seguito, i principali casi che comportano l'attivazione delle procedure di decadenza e di revoca del contributo:

- esito negativo dei controlli;
- accertamento di irregolarità durante i controlli;
- mancato rispetto degli impegni assunti con l'accettazione dell'atto di concessione;
- rinuncia da parte del beneficiario;

- il beneficiario o un proprio rappresentante impediscono il regolare svolgimento delle operazioni di controllo, non prestando la dovuta collaborazione.

Il controllo che, indipendentemente dal momento in cui si effettua, accerti inadempienze rispetto al mantenimento degli obblighi assunti comporta sempre la pronuncia di decadenza parziale o totale e la restituzione delle somme indebitamente percepite eventualmente già erogate a favore del beneficiario oggetto di controllo.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale anticipo liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 19 **Diritti del beneficiario**

Il beneficiario ha il diritto/possibilità di:

- di prendere visione degli atti del procedimento;
- di presentare memorie scritte e documenti, che la struttura ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- chiedere l'accesso agli atti; presentare ricorsi amministrativi;
- presentare le necessarie dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in luogo di certificati o atti di notorietà; tutti gli altri diritti sanciti dalla L 241/90 e s.m.i;
- chiedere un'anticipazione finanziaria per la realizzazione dell'intervento;
- chiedere il saldo a fronte della spesa sostenuta qualora sia preventivamente accertata la regolarità dell'esecuzione del progetto e delle spese sostenute;
- chiedere una variante/adeguamento del progetto;
- chiedere la proroga dei termini per la conclusione dei lavori.

Articolo 20 **Controlli**

L'Amministrazione regionale effettuerà controlli di primo livello e controlli ex post.

I controlli di **primo livello** verranno effettuati a qualunque pagamento diverso dall'anticipo e verte sulla verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, sull'ammissibilità delle spese, sulla regolarità e la completezza della documentazione trasmessa nonché sull'effettiva e regolare esecuzione delle operazioni.

I controlli **ex post** sono previsti per il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 56 del Reg. 1198/2006 "Stabilità delle operazioni" e saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale delle procedure della gestione e dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale n. A6787 del 7/12/2010.

Articolo 21 **Indicatori fisici di misura**

I dati relativi agli indicatori fisici vengono inseriti nella procedura informatica SIPA, dal GAC e dall'Amministrazione regionale, per tutte le domande ammesse a finanziamento.

Articolo 22

Disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle Disposizioni operative regionali approvate con Determinazione Dirigenziale n. G00859, del 30.01.2014, al Manuale delle procedure e dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale n. A6787, del 7.12.2010, in corso di revisione, al Manuale delle Procedure Asse IV FEP Sviluppo sostenibile nelle zone di pesca approvato con DD n. G03851 del 27/03/2014; al Regolamento CE 1198/2006 che istituisce il Fondo europeo per la Pesca (FEP) e al Regolamento CE 498/2007, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione del FEP.